

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5863 del 02/12/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA VALLE FATTIBELLO AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: LOGONOVO S.R.L. PRATICA: FE13T0065
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6020 del 02/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/09/2013 registrata al PG/2013/00219262 del 11/09/2013 con cui il Sig. Monti Ivano c.f. MNTVNI44L16E289J residente nel nel Comune di Dozza (BO), in qualità di capo capanno ha richiesto la regolarizzazione e la concessione per

l'occupazione di un'area del demanio idrico sita in argine sinistro del Canale Valletta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 48 fronte particella 1226 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 152 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017;

PRESO ATTO del subentro nell'istanza presentata dalla Sig.ra Mezzogori Giuseppina, C.F. MZZGPP88P54C814J, Legale Rappresentante della società Cooperativa Logonovo S.r.l., C.F. 01370380386, con sede in Via Valle Capre 22, in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio FE, avvenuto in data 05/04/2019 registrato al protocollo PG/2019/55860 del 08/04/2019.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 22.07.2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATO il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

PRESO ATTO dell'assenso, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2408 del 10/08/2020 nota PG/2020/0116425 del 11/08/2020);
- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 104 del 27/02/2020/2020 PG/2020/0034053 del 02/03/2020);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.108,42 in data 19/11/2020 sull'IBAN IT18C0760102400000000367409;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Cooperativa Logonovo S.r.l., C.F. 01370380386, con sede in Via Valle Capre 22, in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio (FE); la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in argine sinistro del Canale Valletta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 48 fronte particella 1226 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 152 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0063;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 26/11/2020 (PG/2020/0172001 del 26/11/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 1.108,42 euro, calcolato sullo stato di fatto del capanno in oggetto e sul progetto definitivo vincolato al parere del Comune di Comacchio;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.108,42 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Cooperativa Logonovo S.r.l., C.F. 01370380386, con sede in Via Valle Capre 22, in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio (FE) (cod. pratica FE13T0065).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine ovest della Valle Fattibello, individuata al foglio 48 fronte particella 1226 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 170,00 è destinata ad uso capanno da pesca.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.108,42 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.108,42 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO E DA ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 521 del 07/08/2020 nota prot. PG/2020/0116425 del 11/08/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca costituito da superficie coperta, superficie della rete da pesca su spazio acqueo, come individuato negli elaborati grafici a supporto della domanda, che sono parte integrante del presente atto.

2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente acqua pubblica, ubicata in adiacenza alla part. 1226 (proprietà privata) del fg. 48 del Comune di Comacchio.

3. La richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca' del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale'.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. La Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. La Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questa Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. La Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

7. La Richiedente, qualora debba percorrere con automezzi la sommità di argini presenti nei paraggi per accedere al capanno concesso dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle sommità, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni che abbiano la stessa necessità,

sia che la Richiedente ne ravveda l'opportunità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sommità arginali saranno a totale carico della Richiedente.

8. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa la Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.

9. E' assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.

10. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio.

11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso

d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta e valutazione di incidenza ambientale, rilasciato con provvedimento n. 104 del 27/02/2020 nota prot. PG/2020/0034053 del 02/03/2020 dall' **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -Delta del Po**:

Rilascia nulla osta a Coop Logonovo nella persona della sig Mezzogori Giuseppina per la sanatoria relativa all'installazione del capanno n 152, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come la sanatoria relativa all'installazione del capanno n 152 non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni:

il capanno dovrà essere adeguato, tramite interventi da autorizzare con specifica istanza, ai dettati del Piano Capanni approvato dal Comune di Comacchio; a tale riguardo si anticipa quanto segue:

- il legno dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;*
- nel caso la fornitura di energia elettrica (ad esempio per l'azionamento della rete da pesca) fosse generata da un motore a scoppio, si dovrà provvedere ad ottenere energia da fonti rinnovabili, maggiormente rispettoso del contesto ambientale dove il capanno è inserito, attraverso l'installazione di pannelli solari (evitando in ogni caso l'installazione di pale eoliche);*
- è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;*
- per quanto riguarda la predisposizione del sistema degli scarichi si ricorda il contenuto della nota inviata dall'Ente scrivente al Comune di Comacchio in data 31/01/2020 prot n. 722;*

- la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;
- la vegetazione presente (es.alberature) non dovranno essere danneggiate o essere oggetto di interventi;
- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;
- i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evietandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti;

Poichè il "Piano Capanni da Pesca" è strumento Comunale, si demanda al Comune stesso la verifica di conformità al Piano citato

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area *indicata.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.